

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - DIOCESI DI ANDRIA

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DIOCESANA STRAORDINARIA DEL 5 OTTOBRE 2004

PREMESSA

L'Atto Normativo Diocesano definisce la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Associazione Diocesana, perché possa aderire in maniera concreta al territorio in cui opera, nel rispetto di quella identità e di quella strutturazione definita dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.



L'AC (=vela) è un'associazione inserita nella Chiesa (=barca) sorretta e guidata dall'albero maestro (=croce) che è Gesù Cristo.

Naviga sui mari della storia (=ottagono-mare) verso il Regno di Dio offrendo, nei cammini formativi diversificati (=timone), una rotta sicura per l'indirizzo associativo.

Ogni itinerario autenticamente cristiano è per sua natura innestato in una Chiesa Locale. La Parola di Dio, i Sacramenti, i carismi ed i ministeri, imprescindibili mediazioni storiche dell'incontro col Risorto, vengono declinati concretamente in una storia precisa, che accade in un tempo ed in un determinato territorio.

L'Associazione Diocesana di Azione Cattolica nasce, il 29 dicembre 1908 nella Cappella del Palazzo Vescovile ad opera di un gruppo di 150 donne che, ispirate dall'alto scopo dell'Unione voluta dal papa Pio X *"Restaurare ogni cosa in Cristo"* e sotto la benedizione del Vescovo Giuseppe Staiti, fondarono il Comitato della "Unione fra le Donne Cattoliche d'Italia". Prima presidente fu la sig.ra Margherita Iannuzzi in Squadrilli.

Due anni dopo, nel 1910 l'esempio delle donne cattoliche sollecitava altri settori del laicato cristiano e si costituì ad Andria l'"Unione popolare tra cattolici d'Italia"; primo presidente fu il conte Onofrio Iannuzzi senior.

Con la riforma dell'AC del 1923, ad Andria si costituirono: la Federazione degli Uomini Cattolici, la Gioventù Maschile, l'Unione Femminile, la Gioventù Femminile.

Negli anni Quaranta e Cinquanta l'Azione Cattolica Diocesana ha vissuto un importante ruolo ecclesiale e civile.

Si ricorda Mons. Giuseppe Di Donna, Vescovo di Andria dal 1940 al 1952, che con il suo pensiero etico-sociale pose alla base della concezione comunitaria l'amore per il prossimo ed ebbe interesse nel seguire ed incrementare, quanto più possibile, l'Azione Cattolica in Diocesi, sollecitando l'attività in ciascun settore. Diede impulso ai Movimenti degli Universitari Cattolici (la FUCI), dei Maestri Cattolici e dei Laureati Cattolici.

L'Azione Cattolica Diocesana negli anni Sessanta continua la sua opera di formazione del laicato cattolico e l'impegno nelle comunità parrocchiali. Questo percorso culmina nel 1969 con il processo di revisione e ristrutturazione dell'AC secondo le indicazioni del "Nuovo Statuto". In Diocesi si vive una nuova stagione con l'attuazione della scelta religiosa e con la nascita dell'ACR, *"pagina di speranza per tutta la Chiesa e non solo per l'AC"* (V. Bachelet).

Dagli anni Ottanta ad oggi l'AC diocesana continua nella sua attività formativa, curando l'intera dimensione formativa dell'uomo.

L'associazione diocesana è costituita da laici: bambini, ragazzi, giovani, adulti, che, per libera scelta e precisa vocazione, si impegnano insieme, in modo

continuativo ed in diretta collaborazione con i Pastori a lavorare per il fine generale apostolico della Chiesa.

L'associazione diocesana ha fatto sue le scelte indicate sia nello Statuto rinnovato che nel Regolamento Nazionale:

- **la scelta religiosa.** Il cuore della vita dell'AC dal 1969. Tale scelta si esprime concretamente, attraverso la piena condivisione, elaborazione ed esecuzione dell'azione pastorale della Chiesa nelle nostre comunità territoriali.
- **la scelta missionaria.** L'associazione diocesana opera in maniera missionaria quando è capace di conoscere quello che accade intorno e lo sa interpretare, offrendo chiavi di lettura, diventando voce nel territorio in cui vive e delle persone che lo abitano.
- **la scelta dell'unitarietà.** Oggi i rapporti fra le generazioni si vanno modificando, i confini tra esse sono sempre più sfumati e non è possibile nell'attuale contesto culturale, proporre un'associazione che vive le differenze d'età a compartimenti stagni. L'AC sente la grande responsabilità di far crescere persone capaci di collaborare con chi è portatore di un'esperienza diversa, senza ripiegarsi su di sé e sulla propria condizione esistenziale.
- **la flessibilità organizzativa.** Un'associazione che vuole essere concreta e sempre al passo con i tempi deve poter operare scelte che si possano comprendere nella leggerezza della struttura e nella flessibilità organizzativa, ponendosi in grado di servire meglio le persone e rispondere alle domande che si incontrano in questo mondo in continuo cambiamento.
- **la formazione.** L'associazione diocesana deve avere particolare cura e sollecitudine per la formazione dei propri responsabili. La vita dell'associazione e la qualità del suo servizio alla pastorale della chiesa locale dipendono dalla formazione dei responsabili associativi e dei responsabili educativi.

NORME FONDAMENTALI

Art. 1 BASI NORMATIVE

1. L'Associazione Diocesana di Azione Cattolica è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dal presente Atto Normativo.

Art. 2 SEDE, ORGANI

1. La sede dell'Associazione Diocesana di Azione Cattolica è ad Andria alla Via Imperatore Adriano, 2.
2. Organi dell'Associazione Diocesana di Azione Cattolica sono:
 - a - l'Assemblea Diocesana;
 - b - il Consiglio Diocesano;
 - c - la Presidenza Diocesana;
 - d - il Presidente Diocesano.

Art. 3 NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione Diocesana dell'Azione Cattolica ha come primo impegno la presenza ed il servizio nella Chiesa Locale in costante sintonia con le sue esigenze e scelte pastorali. I laici che vi aderiscono esercitano una singolare forma di ministerialità laicale che li spinge ad impegnarsi, oltre che in una formazione personale e

comunitaria, a collaborare alla missione della Chiesa e a testimoniare in tutti gli ambiti di vita l'unione con Cristo, conformando allo spirito cristiano le scelte da loro compiute nell'ambito della realtà terrena.

2. L'Associazione Diocesana dell'Azione Cattolica, nella sua unitarietà, si radica nel territorio della Chiesa locale mettendo a disposizione di essa le proprie energie e competenze, si pone in ascolto delle attese delle persone per proporre strade di evangelizzazione, percorsi di speranza ed essere segno di servizio.
3. L'Associazione Diocesana dell'Azione Cattolica si pone in diretta collaborazione con gli organi pastorali diocesani e parrocchiali, con le diverse associazioni, aggregazioni e movimenti laicali ecclesiali presenti in Diocesi nello spirito della Preghiera, dell'Azione, del Sacrificio e dello Studio.

TITOLO PRIMO

ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Art. 4 RICHIESTA DI ADESIONE

1. I laici che aderiscono all'Associazione Diocesana dell'Azione Cattolica, ne accettano la natura, i fini e si impegnano a partecipare alla sua vita associativa.
2. L'adesione all'Associazione Diocesana dell'Azione Cattolica si effettua aderendo all'Associazione Territoriale e attraverso di essa all'Associazione Nazionale.
3. L'adesione è personale. La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell'Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell'Associazione Diocesana costituita nella Chiesa particolare di appartenenza e, attraverso di essa, alla vita dell'Associazione Nazionale.
4. La richiesta di adesione è presentata da chi (adulto, giovane, ragazzo, bambino) intende partecipare alla vita associativa condividendone i fini e i percorsi formativi. Con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti, essa viene accolta e promossa in modo da sostenere la progressiva consapevolezza all'interno degli itinerari formativi.
5. La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l'Azione Cattolica, del suo ordinamento associativo e del suo progetto formativo, e comporta l'impegno ad una partecipazione attiva e corresponsabile.

6. L'adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell'Associazione e, per essa, alla vita della comunità cristiana e della società civile.

Art. 5 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ADESIONE

1. La richiesta di adesione è esaminata ed accolta dal Consiglio dell'Associazione Diocesana attraverso l'Associazione Territoriale o il gruppo cui il richiedente vuole aderire.
2. Con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti ed assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci.
3. L'adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte dell'Associazione.
4. L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la "Festa dell'Adesione", con la quale l'Azione Cattolica Italiana ripropone e offre ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, delineati dallo Statuto Nazionale.

Art. 6 FORME DELL'ADESIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DEI SOCI

1. L'accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate - anche attraverso uno specifico "segno" - secondo le forme stabilite dal Consiglio Nazionale, che ne definisce le modalità, le procedure e i termini.

2. Con la deliberazione di cui al comma precedente sono previste anche modalità di adesione specifiche e adeguate a giovani minorenni, ragazzi e bambini. Vengono determinate opportunamente le condizioni di adesione da parte di più componenti un medesimo nucleo familiare.
3. Il Consiglio Diocesano, con propria deliberazione può prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità e il "segno" dell'adesione stabiliti a livello nazionale, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale.
4. Il Consiglio Diocesano, su proposta della Presidenza Diocesana, nel delineare le condizioni per la diffusione della stampa associativa, determinano anche le forme di abbonamento legate all'adesione.
5. Il Consiglio Diocesano regola il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello diocesano e locale.

Art. 7 RITIRO ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

1. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l'Associazione Territoriale o il gruppo di appartenenza, all'Associazione Diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'Associazione.
2. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.
3. Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell'Associazione Territoriale o del gruppo di appartenenza, delibera l'esclusione del socio dall'Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Atto Normativo per

l'adesione all'Associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

Art. 8 REGOLE GENERALI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per quanto previsto negli articoli successivi.
2. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazioni di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza, o comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene a scrutinio segreto.
3. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età.

Art. 9 ELETTORATO PASSIVO

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18°anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.
2. I responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.

Art. 10 INCARICHI DIRETTIVI

1. Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: Presidente (territoriale, diocesano), componente della Presidenza diocesana, Segretario diocesano di Movimenti.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

Art. 11 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI

1. Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati dal Consiglio in conformità a quanto stabilito dall'Atto Normativo Diocesano.
2. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi.

Art. 12 CESSAZIONE DALL'INCARICO DIRETTIVO

1. Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza nonché nei casi in cui, chi ricopre un incarico direttivo o di componente del Consiglio (diocesano e territoriale) sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

2. Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.
3. Con l'Assemblea Elettiva (territoriale e diocesana) decadono tutti gli organi direttivi. Resta in carica il presidente (territoriale, diocesano) sino alla nomina del nuovo presidente.
4. La decadenza, salvo quanto previsto dall'art. 12, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dall'Atto Normativo per ricoprire l'incarico direttivo.
5. L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall'organo competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.
6. In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Art. 13 INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI POLITICI

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei Consigli (diocesani e territoriali) sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, Circoscrizionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni Comunali.

2. Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate che perseguano finalità direttamente politiche.
3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei Consigli.
4. I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente dei Consigli (diocesani e territoriali) in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.
5. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano utilizzate e coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 14 L'ASSISTENTE E I SACERDOTI COLLABORATORI

1. Gli Assistenti Diocesani, gli Assistenti Territoriali e i Sacerdoti che collaborano collegialmente con essi, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, dello Statuto Nazionale, sono nominati dal Vescovo ed esercitano il loro servizio ministeriale come partecipazione della missione del Vescovo e garantiscono la piena comunione ecclesiale dell'associazione.
2. Gli Assistenti, ad ogni livello, salvo diversa disposizione del Vescovo, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.

3. Gli Assistenti e i Sacerdoti collaboratori, per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, partecipano alla vita dell'Associazione e delle sue articolazioni, prendono parte alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenze) al fine di illuminare le coscienze e contribuire al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei soli componenti laici dei predetti organi.

TITOLO SECONDO

L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA E LE SUE ARTICOLAZIONI

Art. 15 LE ARTICOLAZIONI

1. L'Associazione Diocesana si articola in Associazioni Territoriali (Parrocchiali e/o Interparrocchiali) e riunisce laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita.
2. L'associazione Diocesana e Territoriale si articola nei due settori: Adulti e Giovani, nell'Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR), nei movimenti e nei gruppi.
3. Per ogni zona pastorale della Diocesi è costituito il Comitato Zonale di Azione Cattolica composto dai presidenti delle Associazioni Territoriali della zona di riferimento.
4. Nell'ambito delle Associazioni territoriali possono essere costituiti dei Gruppi allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambiti; più Gruppi, operanti nella Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana.
5. I gruppi di cui al comma precedente devono avere carattere di stabilità, devono rispondere ad adeguati criteri di consistenza e devono inserirsi in un quadro di sviluppo della presenza e del servizio proprio dell'Associazione diocesana.
6. I gruppi possono essere riconosciuti come movimento diocesano dell'Azione Cattolica quando rispettano i criteri già indicati nel presente articolo, dimostrano una significativa presenza nella realtà

diocesana e rispondono a significative esigenze nella linea della missione, dell'incontro e del servizio.

TITOLO TERZO

L'ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE, DELLA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO INTERMEDIA, DEI GRUPPI E DEI MOVIMENTI

Art. 16 COSTITUZIONE E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

1. L'Associazione Territoriale (Parrocchiale e/o Interparrocchiale) è formata da tutti i laici del Territorio che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.
2. I laici di Azione Cattolica che intendono costituire o riorganizzarsi in un'associazione territoriale formulano una richiesta di costituzione alla Presidenza Diocesana, indicando: progetto, finalità e scopi.
3. Il Consiglio Diocesano su proposta della Presidenza Diocesana può promuovere la riorganizzazione di associazioni territoriali secondo le modalità e lo spirito del presente articolo.
4. La Presidenza Diocesana, esaminata la richiesta, la sottopone al Consiglio Diocesano per il definitivo riconoscimento. Ottenuto il parere favorevole del consiglio Diocesano, la Presidenza Diocesana convoca la nuova Assemblea Territoriale per la costituzione dell'associazione.
5. Organi delle associazioni territoriali sono: l'Assemblea Territoriale, il Consiglio Territoriale e il Presidente Territoriale.

Art. 17 COMPOSIZIONE E COMPITI DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE

1. L'Assemblea dell'associazione territoriale di Azione Cattolica è composta da tutti i soci dell'associazione nell'anno in corso e di età superiore ai 14 anni. I bambini e i ragazzi dell'ACR sono rappresentati dagli educatori.
2. L'Assemblea Territoriale:
 - a - decide sulle linee generali del programma dell'associazione, in coordinamento con i piani pastorali parrocchiali, tenendo conto che tale programma dovrà coordinarsi a quello diocesano;
 - b - elegge il consiglio in modo che sia rappresentativo delle componenti dell'associazione;
 - c - elegge i rappresentanti all'assemblea diocesana.
3. L'Assemblea si riunisce di norma due volte l'anno e ogni volta che lo decide il Consiglio o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci, indicando gli argomenti da trattare nell'ordine del giorno.
4. Il Presidente Territoriale provvede alla convocazione dell'assemblea nei modi, nei tempi e con i mezzi più congrui, su deliberazione del Consiglio Territoriale.
5. L'Assemblea Territoriale è presieduta dal Presidente Territoriale di Azione Cattolica, coadiuvato da un Segretario, designato dall'Assemblea in apertura di seduta, che ne verbalizza gli atti. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia accertata la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti al voto.

Art. 18 COMPITI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

1. Il Consiglio Territoriale:
 - a - assume la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione Territoriale, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'Assemblea Territoriale;
 - b - studia e promuove le iniziative dell'Associazione Diocesana;
 - c - approva i documenti di indirizzo per la vita associativa;
 - d - dispone la convocazione ordinaria dell'Assemblea Territoriale;
 - e - delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 19 COMPITI DEL PRESIDENTE TERRITORIALE

1. Il Presidente Territoriale :
 - a - promuove e coordina l'attività del Consiglio e dell'Assemblea Territoriale;
 - b - garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'Assemblea Territoriale;
 - c - rappresenta l'Associazione Territoriale dell'A.C.I. sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.
2. In caso di assenza per grave impedimento del Presidente Territoriale, le sue funzioni sono assunte dal vice-presidente più anziano.

Art. 20 ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

1. L'Assemblea Territoriale, all'inizio di ogni triennio, elegge i componenti del Consiglio Territoriale, scegliendoli tra i soci appartenenti al settore Adulti e al settore Giovani.
2. L'Assemblea Territoriale per l'elezione del relativo Consiglio deve essere convocata dal Presidente Territoriale entro il termine fissato dalla Presidenza Diocesana.
3. La data prescelta per l'Assemblea deve essere comunicata, per opportuna conoscenza, alla Presidenza Diocesana.
4. Qualora l'Assemblea Territoriale non sia convocata entro il termine fissato dal primo e secondo comma, la data di convocazione è fissata dal Presidente Diocesano, sentito il Presidente Territoriale. In tal caso, il Presidente Territoriale provvede, con i mezzi più congrui, ad informare gli aderenti della sua associazione circa la data di convocazione.
5. In ogni caso, l'Assemblea Territoriale per il rinnovo delle cariche deve tenersi trenta giorni prima dell'Assemblea Diocesana.
6. I componenti del Consiglio da eleggere sono fissati in:
 - a - quattro per il settore Adulti;
 - b - quattro per il settore Giovani;
 - c - due per l'ACR.
7. Gli aventi diritto al voto possono esprimere, per ogni settore, un numero massimo di preferenze pari a quattro, di cui due uomini e due donne, mentre per l'ACR si possono esprimere massimo due preferenze.

8. Si considerano eletti i primi quattro maggiormente suffragati, di cui due uomini e due donne, per entrambi i settori e i primi due maggiormente suffragati per l'ACR.
9. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
10. Ogni socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
11. Nella stessa seduta, l'Assemblea elegge, altresì, i propri rappresentanti all'Assemblea Diocesana. Tale facoltà può essere delegata al Consiglio Territoriale a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 21 COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. L'Assemblea Territoriale provvede a designare due scrutatori che, insieme al Presidente uscente, costituiscono la Commissione elettorale; uno dei due scrutatori assume le funzioni di Segretario.
2. Spetta alla Commissione elettorale:
 - a - esporre nella sala per la votazione gli elenchi degli iscritti all'Associazione Territoriale nell'anno corrente, distinti per Settore di appartenenza;
 - b - decidere sugli eventuali reclami circa la spettanza al voto;
 - c - redigere in doppia copia e tenere il verbale dei risultati della votazione;
 - d - proclamare gli eletti nel Consiglio Territoriale di Azione Cattolica e i delegati all'Assemblea Diocesana;
 - e - provvedere a trasmettere alla Presidenza Diocesana una copia del verbale dell'Assemblea Territoriale, comprensiva dei risultati della votazione e della proclamazione degli eletti nel Consiglio

Territoriale e dei delegati all'Assemblea Diocesana. Tale trasmissione deve avvenire entro il termine fissato;

- f - eventuali ricorsi sulla validità dell'Assemblea Territoriale e delle votazioni possono essere presentati entro cinque giorni dal suo svolgimento alla Presidenza Diocesana, che deciderà nei successivi otto giorni.

Art. 22 COMPITI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE AL SUO INSEDIAMENTO

1. Il Consiglio Territoriale convocato e presieduto dal Presidente uscente entro quindici giorni dall'Assemblea territoriale, propone mediante elezione, la nomina del Presidente Territoriale che sarà effettuata dal Vescovo.
2. Il Consiglio Territoriale, convocato dal nuovo Presidente entro otto giorni dalla nomina vescovile, elegge:
 - a - i Vicepresidenti, due per settore, di cui uno uomo e una donna;
 - b - il Rappresentante dell'Azione Cattolica dei Ragazzi;
 - c - il Segretario e l'Amministratore, su proposta del Presidente;
3. Le persone elette nel primo comma con il Presidente Territoriale sono componenti di diritto del consiglio che nomina gli animatori dei settori e dei gruppi e gli educatori dell'A.C.R.
4. I componenti eletti hanno voto deliberativo mentre i membri nominati hanno voto consultivo.

Art. 23 LA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO INTERMEDIA

1. La struttura di collegamento intermedia è costituita dal Comitato Zonale dei Presidenti Territoriali di Azione Cattolica, uno per ogni zona pastorale nelle quali è suddivisa la Diocesi di Andria.
2. Il comitato zonale dei Presidenti Territoriali di Azione Cattolica:
 - a - favorisce il coordinamento e il collegamento fra le Associazioni Territoriali della zona Pastorale e tra queste e la Presidenza Diocesana;
 - b - cura l'attuazione della programmazione associativa che richiede iniziative a livello zonale;
 - c - collabora con l'azione della zona pastorale;
 - d - cura i rapporti con le Istituzioni civili in ordine alle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie dell'Associazione.
3. La prima seduta all'inizio di ogni triennio è convocata dalla Presidenza diocesana di Azione Cattolica e presieduta dal Presidente Diocesano.
4. La Presidenza Diocesana di Azione Cattolica d'intesa col Rappresentante Zonale può convocare il comitato zonale dei presidenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
5. Il comitato zonale nell'insediarsi sceglie al suo interno un segretario e il rappresentante zonale che sarà poi nominato dal Vescovo.
6. Il Rappresentante Zonale dei presidenti ha funzione di coordinamento e convoca e presiede il comitato zonale dei presidenti.
7. Il Rappresentante Zonale è componente del Consiglio Diocesano con voto consultivo.

Art. 24 I GRUPPI

1. La costituzione e la struttura dei gruppi presenti sono approvate dal Consiglio Territoriale e ratificati dal Consiglio Diocesano.
2. Il gruppo sarà coordinato e rappresentato da due rappresentanti.
3. L'assemblea di tutti gli iscritti al gruppo per l'elezione dei due rappresentanti si svolgerà all'inizio di ogni triennio contestualmente all'assemblea territoriale.
4. I due rappresentanti sono componenti del consiglio di riferimento con voto consultivo e possono essere eletti per massimo due mandati consecutivi.
5. In caso di dimissioni di un rappresentante il suo sostituto durerà in carica sino alla scadenza del triennio.

Art. 25 I MOVIMENTI

1. La costituzione e la struttura dei movimenti sono approvate dal Consiglio Diocesano.
2. Il movimento si darà un proprio regolamento che sarà esaminato e approvato dal Consiglio Diocesano contestualmente alla sua costituzione.
3. Il regolamento prevederà gli organi e le loro funzioni, la costituzione dell'equipe diocesana, le modalità di elezione ed i compiti del segretario diocesano.
4. Il segretario di ogni movimento è componente del Consiglio Diocesano con voto deliberativo.

TITOLO QUARTO

L'ORDINAMENTO DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA

Art. 26 COMPOSIZIONE E FUNZIONI

- 1 L'Assemblea Diocesana è composta da tutti i laici che nella Diocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana ed è convocata almeno una volta l'anno, previa comunicazione scritta a firma del Presidente Diocesano.
2. L'Assemblea esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 27 I RAPPRESENTANTI CON DIRITTO DI VOTO ALL'ASSEMBLEA DIOCESANA

1. All'Assemblea Diocesana partecipano, con diritto di voto:
 - a - i delegati delle Associazioni Territoriali che nell'anno sociale in corso siano in regola con il versamento delle quote di adesione;
 - b - i componenti in carica del Consiglio Diocesano (eletti e nominati);
 - c - i rappresentanti dei Gruppi e dei Movimenti formalmente costituiti in Diocesi.

2. Le Associazioni Territoriali sono rappresentate all'Assemblea Diocesana dal Presidente territoriale e da tre rappresentanti: uno per gli adulti, uno per i giovani e uno fra gli educatori dell'ACR.
3. Le Associazioni Territoriali con più di cento iscritti, comprendendosi nel numero degli iscritti anche i soci dell'A.C.R., hanno diritto ad un altro delegato, eletto dall'Assemblea o designato dal Consiglio Territoriale.
4. I delegati delle Associazioni Territoriali, sommati ai consiglieri diocesani e ai rappresentanti dei Gruppi e Movimenti, costituiscono il numero dei votanti per la determinazione del quorum di validità di cui all'art. 29.
5. Gli assistenti diocesani, territoriali, di gruppi o movimenti e tutti gli altri laici di AC partecipano ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto.
6. I nomi dei delegati all'Assemblea Diocesana devono essere comunicati dalle Associazioni Territoriali alla Segreteria diocesana di AC subito dopo lo svolgimento dell'Assemblea Territoriale e comunque almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Diocesana, mediante appositi moduli predisposti dalla Segreteria diocesana, ai quali va allegato lo stralcio di verbale dell'Assemblea Territoriale concernente le elezioni dei delegati all'Assemblea Diocesana.
7. Qualora l'Assemblea Territoriale deleghi al Consiglio Territoriale la designazione dei rappresentanti sopraddetti, il verbale dovrà contenere specifica menzione di tale delega; in tal caso, ai moduli ed al verbale assembleare sarà allegato il verbale della riunione del Consiglio che ha provveduto alla designazione dei rappresentanti.
8. Nei moduli precitati deve essere chiaramente indicato, oltre al nome di ogni delegato, il suo eventuale incarico nell'Associazione Territoriale e l'articolazione cui appartiene (Settore Adulti, Giovani, A.C.R.).

9. I delegati delle Associazioni Territoriali che non hanno trasmesso gli appositi moduli entro il termine prestabilito possono essere ammessi al voto, su giudizio inappellabile della Commissione elettorale e, comunque, dietro presentazione dello stralcio di verbale firmato dal Presidente Territoriale, da cui risulti la loro elezione e di un documento di riconoscimento.
10. La sostituzione dei delegati eletti, il cui nome sia stato già comunicato alla Segreteria diocesana, può avvenire mediante regolare delega, firmata dal delegante e controfirmata dal Presidente territoriale, da presentarsi alla Commissione elettorale all'atto delle elezioni.

Art. 28 REGOLE ELETTORALI GENERALI

1. Il delegato deve appartenere alla stessa articolazione o movimento di cui fa parte il delegante. Non è ammessa la sostituzione di un numero di rappresentanti superiore a due per ciascuna Associazione Territoriale.
2. Ciascun rappresentante all'Assemblea non può, sia pure in forza di delega o incarichi diversi, esprimere più di un voto.
3. Spetta alla Segreteria diocesana:
 - a - predisporre i moduli per le elezioni;
 - b - esaminare i moduli provenienti dalle Associazioni territoriali e gli stralci dei verbali delle Assemblee Territoriali concernenti l'elezione dei delegati all'Assemblea Diocesana e accertarne la legittimità formale;
 - c - controllare che il numero dei delegati di ogni Associazione Territoriale corrisponda a quanto stabilito dall'art. 27 comma 1, 2, 3 del presente Atto Normativo;

- d - predisporre l'elenco dei votanti e di conseguenza determinare il *quorum* di riferimento per la validità dell'Assemblea;

Art. 29 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA

1. L'Assemblea Diocesana è convocata dal Consiglio Diocesano ed è presieduta dal Presidente Diocesano di A.C.
2. Il Presidente è coadiuvato da tre membri della Presidenza: uno per il settore Adulti, uno per il settore Giovani e uno per l'A.C.R.
3. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia accertata la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti al voto.
5. L'Assemblea Diocesana elegge anche i propri rappresentanti all'Assemblea Nazionale, secondo il numero stabilito dal Consiglio Nazionale. Tale facoltà può essere delegata dall'Assemblea al Consiglio Diocesano con apposita deliberazione.
6. I compiti della Presidenza dell'Assemblea sono:
 - a - nominare un Segretario dell'Assemblea, che ne verbalizzi per esteso gli atti;
 - b - presentare all'Assemblea i membri della Commissione elettorale, in precedenza prescelti dalla Presidenza diocesana;
 - c - provvedere a quanto altro necessario per il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 30 COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale, nominata dalla Presidenza diocesana uscente, è composta da nove membri, di cui almeno tre devono essere Presidenti Territoriali.
2. La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente e un Segretario.
3. La Commissione adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta e tali decisioni sono inappellabili, purché debitamente motivate.
4. Essa opera per tutto il tempo riservato all'Assemblea e alle votazioni.
5. Spetta alla Commissione elettorale:
 - a - esporre l'elenco generale degli iscritti all'Azione Cattolica nell'anno corrente. In tale elenco deve essere segnato, per ciascun socio, la parrocchia di appartenenza e l'articolazione in cui è inserito: settore Adulti, Giovani, ACR;
 - b - decidere sugli eventuali reclami circa il diritto di voto;
 - c - redigere e tenere il verbale dei risultati delle votazioni;
 - d - proclamare i nomi degli eletti nel Consiglio Diocesano di A.C.
6. I nove membri della Commissione formano i seggi elettorali, ciascuno dei quali è composto di tre membri. Il Presidente della Commissione può fungere da Presidente di uno dei tre seggi; negli altri seggi, il Presidente è di diritto uno dei Presidenti Territoriali.
7. Gli elettori votano nel seggio loro assegnato, previa presentazione di un documento di riconoscimento e della tessera di A.C.I. dell'anno corrente.

8. Gli aventi diritto al voto possono esprimere un numero massimo di preferenze pari a due, sia per i presidenti territoriali sia per i soci del settore adulti, giovani e rappresentanti ACR, indicando un uomo e un donna.
9. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
10. Alla chiusura delle operazioni di voto, ciascun seggio procede allo spoglio delle schede e redige il relativo verbale.
11. Terminato lo scrutinio, la Commissione elettorale si riunisce per effettuare il conteggio complessivo dei risultati delle votazioni. Viene steso un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della suddetta Commissione.
12. Tutto il materiale relativo alle votazioni viene consegnato al Presidente Diocesano.

Art. 31 COMPOSIZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO DIOCESANO

1. Al Consiglio spettano la funzione elettiva per la formazione della Presidenza; la definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall'Assemblea; le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo; la determinazione, secondo le modalità previste dal presente atto, delle quote associative, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali.
2. Il Consiglio si riunisce di norma con periodicità trimestrale ed è convocato dalla Presidenza diocesana ed è presieduto dal Presidente diocesano.
3. La richiesta di convocazione del Consiglio può essere avanzata alla Presidenza Diocesana da almeno un terzo dei Consiglieri eletti, indicando gli argomenti da trattare nell'ordine del giorno.

4. Il Consiglio Diocesano è formato dagli eletti dall'Assemblea all'inizio di ogni mandato e dal Collegio Assistenti. Risultano eletti dall'Assemblea Diocesana:
 - a - i 2 maggiormente suffragati tra i Presidenti Territoriali;
 - b - i 4 maggiormente suffragati tra gli aderenti al Settore Adulti, di cui due uomini e due donne;
 - c - i 4 maggiormente suffragati del Settore Giovani, di cui due uomini e due donne;
 - d - i 4 rappresentanti dell'ACR maggiormente suffragati, preferibilmente due uomini e due donne.
5. Il Consiglio diocesano, composto dai soli eletti dall'Assemblea Diocesana, è convocato e presieduto entro 8 giorni dalle elezioni dal Presidente Diocesano uscente; sottopone al Vescovo la rosa di tre nomi per la nomina del Presidente Diocesano. Per la designazione della terna ogni consigliere indica sulla scheda fino a tre nomi, risultano eletti i primi tre maggiormente suffragati; in caso di parità di voti risultano eletti i più anziani.
6. La terna così composta viene comunicata dal Presidente uscente al Vescovo con l'indicazione del numero dei voti ottenuti relativamente a ciascun nominativo.
7. Il neo Presidente Diocesano, entro 8 giorni dalla sua nomina, convoca il Consiglio Diocesano per procedere all'elezione:
 - a - dei due vice-presidenti del settore adulti: un uomo e una donna;
 - b. dei due vice-presidenti del settore giovani: un uomo e una donna;
 - c - del rappresentante dell'ACR;
 - d - del Segretario e dell'Amministratore diocesani, su proposta del Presidente.

8. Il Consiglio nomina, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato per gli Affari Economici.
9. Il Presidente diocesano, tutti gli eletti e i nominati, di cui ai precedenti comma, possono essere scelti anche tra i non componenti il Consiglio Diocesano, purché iscritti da almeno tre anni all'Azione Cattolica ed in regola con gli obblighi statutari.
10. Componenti di diritto del Consiglio Diocesano con voto consultivo sono:
 - a - i coordinatori delle Zone Pastorali;
 - b - eventuali componenti diocesani della Delegazione Regionale o del Consiglio Nazionale.
11. Componenti di diritto del Consiglio Diocesano con voto deliberativo sono:
 - a- i componenti della Presidenza Diocesana che non siano già consiglieri;
 - b - i Rappresentanti dei Gruppi e Movimenti formalmente costituiti in Diocesi;
 - c - i Rappresentanti dei Movimenti costituiti a livello nazionale, così come previsto all'art. 38 dello Statuto Nazionale.
12. Il Consiglio diocesano dispone la convocazione dell'Assemblea Diocesana ordinaria nonché quella a scadenza triennale su indicazione del Consiglio Nazionale e la convocazione straordinaria della stessa quando necessario per rispondere a specifiche esigenze della vita associativa.

Art. 32 COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA PRESIDENZA DIOCESANA

1. La Presidenza Diocesana è composta dal Presidente, dal Segretario, dall'Amministratore, dai due Vice Presidenti del Settore Adulti, dai due Vice Presidenti del Settore Giovani, dal Rappresentante dell'ACR e dal Collegio Assistenti. Questi partecipano alle funzioni proprie di tale organo e curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati ai sensi della normativa statutaria, regolamentare e del presente atto.
2. La Presidenza Diocesana:
 - a - promuove lo sviluppo della vita associativa, attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli; e ne garantisce l'unità;
 - b - cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'Assemblea Diocesana e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio Diocesano;
 - c - cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con la Chiesa Locale e con le associazioni laicali presenti in Diocesi;
 - d - delibera la convocazione del Consiglio diocesano.
3. La Presidenza, tenendo conto delle necessità, può proporre al Consiglio la costituzione di commissioni per specifici ambiti ed interessi di vita.

Art. 33 COMPITI DEL PRESIDENTE DIOCESANO

1. Il Presidente Diocesano:
 - a - rappresenta l'Associazione in ambito ecclesiale e in ambito civile anche per gli effetti giuridici;
 - b - promuove e coordina l'attività della Presidenza;
 - c - convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea Diocesana;
 - d - garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione.
2. In caso di assenza per grave impedimento del Presidente Diocesano, le sue funzioni sono assunte dal vice-presidente più anziano.

Art. 34 LE ÉQUIPE DIOCESANE

1. I settori adulti, giovani e l'ACR, hanno una propria équipe diocesana.
2. All'inizio di ogni triennio associativo i vicepresidenti dei settori e il responsabile dell'ACR costituiscono le équipes, i cui componenti non siano superiori a dodici soci compresi i consiglieri eletti del settore di appartenenza, tenendo possibilmente conto della rappresentanza territoriale della Diocesi. Fanno parte, altresì, delle équipes i rispettivi assistenti del settore adulti, giovani e dell'ACR.
3. La scelta terrà conto della distribuzione sul territorio dell'associazione, e delle specifiche competenze e dell'appartenenza al rispettivo Settore.

4. Le équipes diocesane collaborano nella progettazione, attuazione e verifica delle linee e degli obiettivi fissati dalla programmazione associativa diocesana.
5. Le équipes sono convocate e presiedute dai vice presidenti di settore e dal responsabile dell'ACR.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 35 L'ATTIVITÀ DELL'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA QUALE ATTIVITÀ SENZA SCOPO DI LUCRO

1. Le Associazioni Diocesana e Territoriale sono rispettivamente distinti centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 36 RISORSE E PATRIMONIO

1. l'Associazione Diocesana trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
 - a - dalle quote associative dei soci;
 - b - dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli enti ed istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
 - c - da donazioni e lasciti testamentari;
 - d - da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e - da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
 - f - da rendite di mobili o immobili pervenute all'associazione a qualunque titolo.
2. l'Associazione Diocesana promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni

all'Azione Cattolica Italiana, a collaborazioni e al patrimonio di enti ed istituzioni pubbliche, a prestiti.

3. i beni dell'Associazione Diocesana sono mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.
4. l'Associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche a beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
5. Il Consiglio Diocesano, annualmente fissa la misura del contributo associativo per il funzionamento dell'attività dell'associazione diocesana.
6. La misura dei contributi va determinata, di norma in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo, con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.
7. I soci sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente, di norma contestualmente alla conferma dell'adesione e secondo le indicazioni che pervengono dal Consiglio Nazionale.

Art. 37 RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE A LIVELLO DIOCESANO

1. La responsabilità della amministrazione dell'Associazione Diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli Affari Economici, con funzioni consultive.

Art. 38 RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE A LIVELLO TERRITORIALE

1. A livello territoriale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal Consiglio che ne affida la cura all'Amministratore secondo le indicazioni dell'Atto Normativo Diocesano.

Art. 39 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER PARTICOLARI FINALITÀ

1. Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio Diocesano può deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di contributi volontari vincolati alla realizzazione di progetti.

Art. 40 BILANCIO ASSOCIATIVO

1. Il Bilancio Associativo (consuntivo e preventivo) va dal 1 GENNAIO al 31 DICEMBRE di ogni anno.

Art. 41 COMITATO PER GLI AFFARI ECONOMICI

1. All'inizio di ogni triennio il Consiglio Diocesano elegge il Comitato per gli Affari Economici.
2. Il Comitato per gli Affari Economici dell'Associazione Diocesana è composto dall'Amministratore, che lo preside, e da quattro soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio Diocesano su proposta del Presidente Diocesano.

3. Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:
 - a - elaborazione del regolamento di contabilità;
 - b - impostazione di un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un'adeguata verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;
 - c - formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - d - gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati; in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione;
 - e - questioni economiche ed amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.
4. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall'Amministratore almeno una volta ogni quadrimestre e comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario.

Art. 42 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Si recepisce il Regolamento per la gestione amministrativa deliberato nella Presidenza Diocesana del 27.10.1998 aggiornato con il passaggio delle lire in euro, salvo nuova stesura da parte del Consiglio Diocesano. Tale regolamento, allegato sotto la lettera A, è parte integrante del presente Atto Normativo Diocesano.

TITOLO SESTO

NORME FINALI

Art. 43 LE MODIFICHE ALL'ATTO NORMATIVO DIOCESANO

1. Ogni eventuale modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea Diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto; le modifiche così approvate diventano operative soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana.

Art. 44 RELAZIONI CON GLI ALTRI MOVIMENTI

1. I Movimenti Diocesani del MSAC, MLAC, FUCI, MEIC, MIEAC sono disciplinati su base locale con riferimento alle norme stabilite dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dallo Statuto. Per i rapporti con l'Associazione Diocesana si rinvia alle indicazioni evolutive in materia da parte del Centro Nazionale.

Art. 45 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione Diocesana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto

e diventa operativo soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Nazionale di Azione Cattolica.

Art. 46 PATRIMONIO RESIDUO

1. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro ente con finalità analoghe nel rispetto della normativa che regola gli enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio Diocesano col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentito il parere del Consiglio Nazionale di Azione Cattolica.

Art. 47 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non contemplato nel presente Atto Normativo si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento Nazionale dell'Associazione.

Il presente Atto Normativo Diocesano approvato dall'Assemblea Diocesana Straordinaria nella Seduta del 5 ottobre 2004, entrerà in vigore dopo la ratifica del Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana con il recepimento da parte degli organi diocesani delle eventuali modifiche apportate in sede di verifica da parte del Consiglio Nazionale.

INDICE

PREMESSA

NORME FONDAMENTALI

Art. 1	BASI NORMATIVE	pag.	4
Art. 2	SEDE, ORGANI	pag.	4
Art. 3	NATURA DELL'ASSOCIAZIONE	pag.	4

TITOLO PRIMO - ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Art. 4	RICHIESTA DI ADESIONE	pag.	6
Art. 5	ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ADESIONE	pag.	7
Art. 6	FORME DELL'ADESIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DEI SOCI	pag.	7
Art. 7	RITIRO ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE	pag.	8

PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

Art. 8	REGOLE GENERALI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO	pag.	9
Art. 9	ELETTORATO PASSIVO	pag.	9
Art. 10	INCARICHI DIRETTIVI	pag.	10

Art. 11	CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI	pag.	10
Art. 12	CESSAZIONE DALL'INCARICO DIRETTIVO	pag.	10
Art. 13	INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI POLITICI	pag.	11
Art. 14	L'ASSISTENTE E I SACERDOTI COLLABORATORI	pag.	12

TITOLO SECONDO

L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA E LE SUE ARTICOLAZIONI

Art. 15	LE ARTICOLAZIONI	pag.	14
----------------	-------------------------	-------------	-----------

TITOLO TERZO

L'ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE, DELLA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO INTERMEDIA, DEI GRUPPI E DEI MOVIMENTI

Art. 16	COSTITUZIONE E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE	pag.	16
Art. 17	COMPOSIZIONE E COMPITI DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE	pag.	17
Art. 18	COMPITI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE	pag.	18
Art. 19	COMPITI DEL PRESIDENTE TERRITORIALE	pag.	18
Art. 20	L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE	pag.	19

Art. 21	COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE	pag.	20
Art. 22	COMPITI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE AL SUO INSEDIAMENTO	pag.	21
Art. 23	LA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO INTERMEDIA	pag.	22
Art. 24	I GRUPPI	pag.	23
Art. 25	I MOVIMENTI	pag.	23

TITOLO QUARTO

L'ORDINAMENTO DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA

Art. 26	COMPOSIZIONE E FUNZIONI	pag.	24
Art. 27	IRAPPRESENTANTI CON DIRITTO DI VOTO ALL'ASSEMBLEA DIOCESANA	pag.	24
Art. 28	REGOLE ELETTORALI GENERALI	pag.	26
Art. 29	CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA	pag.	27
Art. 30	COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE	pag.	28
Art. 31	COMPOSIZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO DIOCESANO	pag.	29
Art. 32	COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA PRESIDENZA DIOCESANA	pag.	32
Art. 33	COMPITI DEL PRESIDENTE DIOCESANO	pag.	33
Art. 34	LE ÉQUIPE DIOCESANE	pag.	33

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 35	L'ATTIVITÀ DELL'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA		
	QUALE ATTIVITÀ SENZA SCOPO DI LUCRO	pag.	35
Art. 36	RISORSE E PATRIMONIO	pag.	35
Art. 37	RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE A LIVELLO DIOCESANO	pag.	36
Art. 38	RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE A LIVELLO TERRITORIALE	pag.	37
Art. 39	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER PARTICOLARI FINALITÀ	pag.	37
Art. 40	BILANCIO ASSOCIATIVO	pag.	37
Art. 41	COMITATO PER GLI AFFARI ECONOMICI	pag.	37
Art. 42	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	pag.	38

TITOLO SESTO

NORME FINALI

Art. 43	LE MODIFICHE ALL'ATTO NORMATIVO DIOCESANO	pag.	39
Art. 44	RELAZIONI CON GLI ALTRI MOVIMENTI	pag.	39
Art. 45	SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	pag.	40
Art. 46	PATRIMONIO RESIDUO	pag.	40

Art. 47 NORME DI RINVIO

pag. 40